



2025/1806

12.9.2025

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1806 DELLA COMMISSIONE

dell'11 settembre 2025

che posticipa la data di scadenza dell'approvazione della transflutrina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

- (1) La transflutrina è stata approvata come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 407/2014 della Commissione ⁽²⁾, fatte salve le condizioni di cui all'allegato di tale regolamento.
- (2) L'approvazione della transflutrina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 («approvazione») scadrà il 31 ottobre 2025. Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 26 aprile 2024 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione («domanda»).
- (3) Il 26 settembre 2024 l'autorità di valutazione competente dei Paesi Bassi ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa della domanda. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, l'autorità di valutazione competente è tenuta a svolgere una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida.
- (4) L'autorità di valutazione competente può, se del caso, esigere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali.
- (5) Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell'autorità di valutazione competente, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche è tenuta a preparare un parere sul rinnovo dell'approvazione del principio attivo e a trasmetterlo alla Commissione, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (6) Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l'approvazione scada prima che sia stata presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell'approvazione per un periodo di tempo sufficiente a consentire l'esame della domanda. Considerati i termini previsti per la valutazione da parte dell'autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, come pure il tempo necessario alla Commissione per decidere se l'approvazione possa essere rinnovata, è opportuno posticipare la data di scadenza al 30 aprile 2028.
- (7) Dopo il posticipo della data di scadenza dell'approvazione, la transflutrina rimane approvata ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 fatte salve le condizioni di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 407/2014,

⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 407/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014, che approva la transflutrina come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 121 del 24.4.2014, pag. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/407/oj).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La data di scadenza dell'approvazione della transflutrina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 407/2014 è posticipata al 30 aprile 2028.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
